

# Gazzetta ufficiale

# C 145

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

52° anno  
25 giugno 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
<b>Consiglio</b>		
PARERI		
2009/C 145/01	Avviso all'attenzione delle persone, entità e organismi che sono stati inclusi dal Consiglio nell'elenco delle persone, entità e organismi cui si applica l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio (Allegato V) .....	1
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
<b>Commissione</b>		
2009/C 145/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	2
2009/C 145/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	4

# IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2009/C 145/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	6
2009/C 145/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5410—FOREFARMERS/CEFETRA) <sup>(1)</sup> .....	8

---

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione**

2009/C 145/06	Tassi di cambio dell'euro .....	9
2009/C 145/07	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 5 settembre 2008, in relazione ad un progetto di decisione sul Caso COMP/M.4980 — ABF/GBI Business — Relatore: Romania .....	10
2009/C 145/08	Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/M.4980 — ABF/GBI Business .....	11
2009/C 145/09	Sintesi della Decisione della Commissione, del 23 settembre 2008, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4980 — ABF/GBI BUSINESS) [notificata con il numero C(2008) 5273] <sup>(1)</sup> .....	12

##### INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

###### **Autorità di vigilanza EFTA**

2009/C 145/10	L'Autorità di vigilanza EFTA rileva che la misura seguente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE .....	16
2009/C 145/11	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte .....	17

---



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## CONSIGLIO

## PARERI

**Avviso all'attenzione delle persone, entità e organismi che sono stati inclusi dal Consiglio nell'elenco delle persone, entità e organismi cui si applica l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio (Allegato V)**

(2009/C 145/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, entità e organismi che figurano nell'allegato della decisione 2008/475/CE del Consiglio del 23 giugno 2008 <sup>(1)</sup>.

In virtù di tale decisione, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi che figurano nell'elenco summenzionato soddisfano i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran <sup>(2)</sup> e di conseguenza essi sono stati inclusi nell'allegato V di tale regolamento. Il regolamento prevede che siano congelati tutti i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi in questione e che nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente o utilizzato a loro beneficio.

L'articolo 15, paragrafo 2 del suddetto regolamento prevede che il Consiglio riesamini periodicamente e almeno ogni dodici mesi l'elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Le persone, le entità o gli organismi in questione possono pertanto presentare una richiesta al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
Rue de la Loi 175  
1048 Bruxelles/Brussels  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 163 del 24.6.2008, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 145/02)

Data di adozione della decisione	4.5.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 94/09
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Änderung des Forschungsprogramms Schifffahrt und Meerestechnik für das 21. Jahrhundert
Base giuridica	Bundeshaushaltsordnung mit Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, Bundeshaushaltsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, Innovazione, PMI
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 25,771 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 51,542 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	fino all' 31.12.2010
Settore economico	Costruzione navale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Wirtschaft Scharnhorststr. 34-37 10115 Berlin DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

Data di adozione della decisione	15.4.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 193/09
Stato membro	Regno Unito
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Prolongation of the Financial Support Measures to the Banking Industry in the UK
Base giuridica	Common Law Powers of UK Government
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Garanzia, Capitale di rischio
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 250 000 Mio GBP
Intensità	—
Durata	15.4.2009-13.10.2009
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	The Commissioners of Her Majesty's Treasury
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 145/03)

Data di adozione della decisione	1.12.2008
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 308/08
Stato membro	Spagna
Regione	Murcia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Régimen de ayudas a la reestructuración de PYMES en la región de Murcia
Base giuridica	Ley 38/2003 de 17 de noviembre 2003, Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio 2006, Ley 7/2005 de 18 de noviembre y Ley 9/2006 de 23 de noviembre 2006
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà
Forma dell'aiuto	Garanzia, Sovvenzione a fondo perduto, Abbuono di interessi
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 40 Mio EUR
Intensità	—
Durata	Fino 31.12.2009
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Instituto de Fomento de la Región de Murcia Avenida de la Fama, 3 30003 Murcia ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

Data di adozione della decisione	19.5.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 623/08
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Extension du régime d'aide N 269/2007 «Fonds de compétitivité des entreprises» (FCE)
Base giuridica	Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Innovazione

Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 35-60 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	fino 31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de l'industrie, de l'économie, de l'emploi — DGCIS — Service compétitivité et développement des PME 12 rue Villot 75572 Paris cedex 12 FRANCE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

Data di adozione della decisione	24.3.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 135/09
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Forschung für die Produktion von morgen
Base giuridica	jährliches Haushaltsgesetz, Einzelplan 30 für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Kapitel 04. Fachtitel Produktionssysteme und -technologien (68324)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 260 Mio EUR
Intensità	50 %
Durata	1.1.2010-31.12.2011
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Bildung und Forschung Heinemannstr. 2 53175 Bonn DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 145/04)

Data di adozione della decisione	29.4.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	NN 42a/07 e NN 42b/07
Stato membro	Regno Unito
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Enterprise Investment Scheme (EIS), Corporate Venturing Scheme (CVS) and Venture Capital Trusts Scheme (VCT)
Base giuridica	Income Tax Act (ITA) 2007, Taxation of Chargeable Gains Act (TCGA) 1992, Finance Act 2000, as amended by Finance Acts of 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Capitale di rischio, PMI
Forma dell'aiuto	Agevolazione fiscale
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 250 Mio GBP
Intensità	—
Durata	fino al 6.4.2013 (EIS & VCT) & 31.3.2010 (CVS)
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	HM Revenue & Customs 100 Parliament Street London SW1A 2BQ UNITED KINGDOM
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

Data di adozione della decisione	4.5.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 608/08
Stato membro	Spagna
Regione	Andalusia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Programa de ayudas a PYME viables con dificultades coyunturales en Andalucía
Base giuridica	Orden de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales en Andalucía
Tipo di misura	Regime

Obiettivo	Salvataggio di imprese in difficoltà, Ristrutturazione di imprese in difficoltà
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato, Garanzia
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 2008: 12 Mio EUR, 2009: 115 Mio EUR, 2010: 53 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 180 Mio EUR
Intensità	—
Durata	fino al 31.12.2010
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejería de Innovación Ciencia y Empresa Junta de Andalucía Plaza de la Contratación, 3 Sevilla ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

Data di adozione della decisione	27.2.2009
Numero di riferimento dell' aiuto di stato	N 72/09
Stato membro	Regno Unito
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Temporary aid for the production of green products
Base giuridica	The Industrial Development Act 1982, Regional Development Agencies Act 1998, Science and Technology Act 1965, Energy Act 2004, Environmental Protection Act 1990, Employment and Training Act 1973, Civil Aviation Act 1982, Local Government Act 2000, Government of Wales Act 2006 (Section 60), Welsh Development Agency Act 1975 (Section 1), The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982, The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002, The Energy Efficiency (Northern Ireland) Order 1999 (Article 3), Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126, Local Government in Scotland Act 2003 (Section 20)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Abbuono di interessi
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 8 000 Mio GBP
Intensità	—
Durata	2009-2010
Settore economico	Tutti i settori

---

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 1 Victoria Street London SW1H 0ET UNITED KINGDOM
Altre informazioni	—

---

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm)

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso COMP/M.5410 — FORFARMERS/CEFETRA)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 145/05)

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua neerlandese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5410. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

24 giugno 2009

(2009/C 145/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4029	AUD	dollari australiani	1,7566
JPY	yen giapponesi	133,77	CAD	dollari canadesi	1,6105
DKK	corone danesi	7,4447	HKD	dollari di Hong Kong	10,8725
GBP	sterline inglesi	0,84930	NZD	dollari neozelandesi	2,1806
SEK	corone svedesi	11,0260	SGD	dollari di Singapore	2,0401
CHF	franchi svizzeri	1,5183	KRW	won sudcoreani	1 799,18
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,2993
NOK	corone norvegesi	9,0090	CNY	renminbi Yuan cinese	9,5857
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3147
CZK	corone ceche	26,160	IDR	rupia indonesiana	14 564,20
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,9564
HUF	fiorini ungheresi	277,75	PHP	peso filippino	67,514
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	43,8104
LVL	lats lettoni	0,6970	THB	baht thailandese	47,888
PLN	zloty polacchi	4,5320	BRL	real brasiliano	2,7652
RON	leu rumeni	4,2268	MXN	peso messicano	18,6351
TRY	lire turche	2,1829	INR	rupia indiana	68,0830

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 5 settembre 2008 in relazione ad un progetto di decisione sul Caso COMP/M.4980 — ABF/GBI Business**

**Relatore: Romania**

(2009/C 145/07)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 139/2004 sulle concentrazioni.
  2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la competenza della Commissione è stata stabilita con le decisioni adottate il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 22, destinate a Spagna, Francia e Portogallo.
  3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati rilevanti del prodotto sono:
    - a) lievito liquido;
    - b) lievito compresso;
    - c) lievito secco.
  4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati geografici rilevanti sono:
    - a) per il lievito compresso, di livello nazionale per quanto riguarda Spagna, Portogallo e Francia;
    - b) per il lievito liquido e per il lievito secco la definizione può essere lasciata aperta.
  5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sulla probabilità che la concentrazione proposta ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda:
    - a) il mercato del lievito compresso in Spagna;
    - b) il mercato del lievito compresso in Portogallo.
  6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda:
    - a) il mercato del lievito compresso in Francia;
    - b) il mercato del lievito liquido;
    - c) il mercato del lievito secco.
  7. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni assunti dalle parti e tenuto conto di tutti gli impegni nel loro insieme, la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che la concentrazione proposta debba quindi essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.
  8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/M.4980 — ABF/GBI Business <sup>(1)</sup>**

(2009/C 145/08)

In data 22 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento comunitario sulle concentrazioni»). Con tale operazione l'impresa Associated British Foods plc («ABF», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo di una serie di affiliate e di attivi dell'impresa GBI Holding BV, alcuni attivi e partecipazioni delle imprese GB Ingredients BV e DSM Bakery Ingredients BV (congiuntamente «GBI Business», Paesi Bassi) mediante acquisto di attivi e di quote.

Per permettere alla Commissione di poter dissipare qualsiasi eventuale serio dubbio, ABF ha presentato una proposta di misure correttive il 26 marzo 2008.

Dopo aver esaminato la notifica ed effettuato un'indagine di mercato delle misure correttive proposte, il 16 aprile 2008 la Commissione ha concluso che la concentrazione notificata suscitava seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), e ha pertanto avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

Su richiesta, ABF ha avuto accesso ai principali documenti del fascicolo, conformemente alle norme relative alle migliori pratiche per i casi di concentrazioni, sotto forma di una selezione di versioni non riservate delle risposte di terzi interessati alle richieste di informazioni della prima fase; tali documenti sono stati forniti alla parte notificante il 23 aprile e il 30 aprile 2008.

Il 10 luglio 2008, la Commissione ha inviato a ABF una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e ha in seguito sospeso i termini con effetto dal 26 giugno 2008. La sospensione è stata ritirata il 16 luglio 2008.

Il 10 luglio 2008 ABF ha presentato un progetto di misure correttive alternative al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune e si è impegnata a portare avanti parallelamente entrambe le alternative. L'impresa ha presentato un nuovo progetto e una versione definitiva degli impegni rispettivamente il 15 luglio e il 23 luglio 2008.

La Commissione ha concluso che gli impegni presentati il 23 luglio 2008 eliminano gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva sui mercati del lievito compreso in Portogallo e in Spagna. Di conseguenza, alla parte notificante non è stata trasmessa alcuna comunicazione degli addebiti e la concentrazione deve essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni, sempre che vengano rispettati gli impegni di cui all'allegato della decisione

Non ho ricevuto alcuna domanda od osservazione dalle parti o da eventuali terzi. Il caso in oggetto non richiede particolari osservazioni riguardo al diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 15 settembre 2008.

Michael ALBERS

---

<sup>(1)</sup> A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

**SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 2008****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso COMP/M.4980 — ABF/GBI BUSINESS)***[notificata con il numero C(2008) 5273]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 145/09)

Il 23 settembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova, nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito web della Direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

La presente sintesi costituisce unicamente una presentazione semplificata di alcuni aspetti principali della decisione; non ha alcun valore giuridico ed è pubblicata a fini meramente informativi.

**I. LE PARTI**

1. ABF è un gruppo internazionale operante nei settori dei prodotti alimentari, degli ingredienti e del commercio al dettaglio ed è presente in Europa, America Settentrionale e Nuova Zelanda. Le sue attività comprendono la produzione e la vendita di lievito e sono gestite attraverso la divisione AB Mauri, che possiede stabilimenti di produzione in tutto il mondo, fra cui cinque in Europa (Regno Unito, Germania, Spagna e Portogallo). ABF possiede inoltre due stabilimenti di produzione di ingredienti per la panificazione nel Regno Unito (Cereform).
2. L'attività principale di GBI Business è la produzione e la vendita di vari tipi di lievito, fra cui lievito fresco (liquido o compresso) e secco per panettieri artigiani, industriali e privati<sup>(1)</sup>. GBI Business non ha stabilimenti di produzione in Spagna, Portogallo o Francia e tutto il lievito venduto in questa regione proviene dal suo stabilimento italiano (a Casteggio) o da uno stabilimento in Germania, gestito da JV Uniferm GmbH & Co KG (in appresso «Uniferm») e nel quale possiede una partecipazione del 50 %. GBI Business è messo in vendita dalla società olandese di private equity Gilde Buy-Out Partners (in appresso «Gilde»), che ne ha il controllo finale.

**II. LA CONCENTRAZIONE**

3. Conformemente all'accordo di acquisto di azioni firmato fra ABF e Gilde il 2 ottobre 2007, l'operazione notificata consiste nel progetto di acquisto da parte di ABF delle attività di GBI Holding nel settore del lievito in Belgio,

<sup>(1)</sup> Il 1° agosto 2006 GBI Holding B.V. ha ceduto tutta la sua attività di produzione di ingredienti per la panificazione a Werhahn Muehlen KG, fatte salve alcune attività svolte per mezzo di Uniferm, e da allora opera solo nella produzione e fornitura di lievito per la panificazione.

Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Italia, nonché di una partecipazione del 50 % in Uniferm e del 10 % del capitale di Somadir SA (Marocco). ABF acquisirà inoltre alcuni attivi da GBI Ingredients e da DSM Bakery, fra cui personale, contratti con i clienti e diritti di proprietà intellettuale nei Paesi Bassi, nonché parte dell'attività di esportazione di GBI Holding gestita dal gruppo Bakery Export. L'accordo prevede che ABF acquisirà il controllo esclusivo di GBI Business<sup>(2)</sup> e costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

**III. COMPETENZA DELLA COMMISSIONE**

4. Secondo le informazioni fornite da ABF e dalle autorità competenti, la concentrazione non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Il 13 dicembre 2007 la Commissione ha tuttavia deciso, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare la concentrazione a seguito delle richieste presentate dalle autorità garanti della concorrenza di Spagna, Francia e Portogallo. Le competenti autorità degli Stati membri e le imprese interessate sono state successivamente informate di queste decisioni. La competenza della Commissione si fonda pertanto sulle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 22.

**IV. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO**

5. Il lievito, ingrediente fondamentale nella produzione di pane e di altri prodotti di panetteria, esiste sotto forma dei tre seguenti prodotti di base.

<sup>(2)</sup> Le altre attività di GBI Business nel settore del lievito in Europa, principalmente nel Regno Unito, sono state acquisite da Lesaffre. La Commissione ha esaminato l'operazione a seguito di un rinvio da parte dell'Office of Fair Trading (OFT) britannico e l'11 luglio 2008 l'ha autorizzata a condizione di alcuni impegni offerti. Si veda il caso COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK.

6. Il **lievito liquido** è una forma di lievito fresco ed è essenzialmente il prodotto grezzo del processo di trasformazione. Contiene generalmente il 20-25 % circa di solidi di lievito. Refrigerato, può essere conservato per tre settimane circa.
7. Il **lievito compresso** ha normalmente un tenore di materia secca del 30-35 %. È prodotto filtrando il lievito liquido e viene estruso in blocchi, avvolto in carta cerata e refrigerato fino alla distribuzione, effettuata in cartoni per mezzo di camion frigo. I clienti devono tenere il lievito compresso in un ambiente refrigerato, dove si conserva per un massimo di 45 giorni.
8. Il **lievito secco** è caratterizzato da un tenore di materia secca superiore al 95 %. Viene prodotto essiccando il lievito compresso e si conserva per 2 anni circa. I produttori dei paesi meno sviluppati, avendo un sistema di distribuzione meno avanzato, tendono a utilizzare il lievito secco, poiché quello fresco deve essere refrigerato durante il trasporto e la conservazione; di conseguenza, il volume di lievito secco venduto in Europa è relativamente ridotto.

#### *Sostituibilità sul lato della domanda*

9. Dal punto di vista della domanda, il lievito secco da un lato e il lievito liquido e compresso (che insieme costituiscono il lievito fresco) dall'altro non sono sostituibili. I panettieri europei tipicamente non usano il lievito secco ma quello fresco. Nemmeno le due tipologie di lievito fresco (liquido e compresso) sono sostituibili fra di loro perché utilizzare il lievito liquido (normalmente distribuito sfuso in cisterne) è un'opzione possibile solo per i panettieri industriali che possono investire nell'attrezzatura necessaria per il suo rifornimento. Una volta che tale decisione strategica è stata adottata, è molto improbabile tornare a utilizzare il lievito compresso.

#### *Sostituibilità sul lato dell'offerta*

10. Sebbene sul lato dell'offerta ci sia un certo livello di sostituibilità in quanto i processi di produzione delle varie forme di lievito sono interconnessi, cambiare da uno all'altro presenta ugualmente dei vincoli. L'indagine di mercato ha confermato che il passaggio dalla produzione di lievito fresco alla produzione di lievito secco comporta notevoli costi aggiuntivi per l'attrezzatura di essiccazione. Passare dalla produzione di lievito liquido a quella di lievito compresso richiederebbe macchinari speciali per il filtraggio, attrezzature per il confezionamento e ambienti refrigerati per la conservazione. C'è un altro elemento importante di cui i fornitori devono essere consapevoli: il differente raggio di distribuzione del lievito compresso e del lievito liquido. Sebbene il cambiamento sia possibile a livello di produzione, per i produttori che forniscono lievito compresso in una regione distante sarebbe difficile, se non impossibile, fornire lievito liquido nella stessa regione.

## V. I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

### *Lievito compresso*

11. L'indagine di mercato ha confermato che i mercati per la produzione e la fornitura di lievito compresso hanno dimensione nazionale. In Francia, Portogallo e Spagna, le quote e il posizionamento di mercato dei fornitori sono molto diversi. Inoltre, la struttura della domanda e i sistemi di distribuzione variano sensibilmente (gli ultimi differiscono significativamente fra la Francia da un lato e la Spagna e il Portogallo, dall'altro). I fornitori di lievito compresso devono disporre di una forza vendita e di una rete distributiva locali. Le marche variano da un paese all'altro. Infine un'analisi approfondita dei livelli e degli andamenti dei prezzi ha rivelato differenze significative fra i tre paesi. Il fatto che il lievito compresso possa essere trasportato oltre i confini nazionali non contraddice tali conclusioni.

### *Lievito liquido e secco*

12. Poiché il lievito liquido è trasportabile su distanze limitate, il suo mercato sembra avere dimensioni nazionali, mentre il mercato del lievito secco sembra essere almeno pari al SEE. Tuttavia, ai fini della presente decisione non è necessario giungere a una conclusione definitiva.

## VI. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

13. ABF, la parte notificante, è un produttore a livello mondiale di lievito per la panificazione. Segnatamente, possiede stabilimenti in Spagna (a Cordova) e in Portogallo (a Setúbal). È presente sui mercati spagnoli e portoghesi da parecchi decenni, mentre è entrata sul mercato francese relativamente più di recente. GBI, l'impresa oggetto dell'operazione, attualmente gestisce degli stabilimenti in Italia (a Casteggio) e in Germania, mediante la joint venture Uniform. In Portogallo è presente da oltre 80 anni e in Spagna è entrata sul mercato nel 1992. Il terzo principale operatore sul mercato del lievito è *Lesaffre*, anch'esso operante su scala mondiale. Possiede uno stabilimento in Spagna (a Valladolid) e altri in Francia, Belgio e Italia.
14. Operatori marginali in questa regione sono *Lallemand*, che fornisce solo piccole quantità di lievito compresso in Europa sud occidentale, *Puratos*, impresa belga, *Zeus*, situata in Italia, distribuisce volumi ridotti di lievito compresso in Francia e in Spagna e *Gebürder Asmussen*, situata in Germania settentrionale, distribuisce piccoli quantitativi di lievito compresso in Spagna. Non esistono altri produttori di lievito che possono essere considerati operatori potenziali sul mercato del lievito compresso in Spagna e Portogallo.
15. Nel 2005 Gilde, società olandese di private equity, ha acquistato GBI, che deteneva una forte posizione sui mercati del lievito a livello mondiale. Gilde aveva intenzione di vendere GBI quanto prima e dai suoi documenti interni emerge che ha evitato un'accanita concorrenza di prezzo in Europa.

*Struttura generale dei mercati del lievito compresso*

16. I mercati francesi, portoghesi e spagnoli del lievito compresso condividono certe caratteristiche comuni: essi sono relativamente maturi, con una domanda che si prevede piuttosto stabile nei prossimi anni. Per quanto riguarda il lato dell'offerta, la struttura del mercato è caratterizzata da un livello crescente di concentrazione. In Francia, l'impresa risultante dalla fusione deterrebbe il [30-40] % del mercato, contro il [60-70] % di Lesaffre; in Portogallo, deterrebbe una quota di mercato superiore al [70-80] % (Lesaffre del [20-30] %) e in Spagna controllerebbe il [40-50] % del mercato (Lesaffre il [40-50] %). I distributori hanno un ruolo importante in tutti i mercati interessati. Tuttavia, il mercato francese presenta una differenza sorprendente rispetto ai mercati portoghesi e spagnoli. In Francia, la maggior parte dei distributori è organizzata in tre grandi gruppi d'acquisto che coprono gran parte del mercato, mentre in Portogallo e in Spagna non esistono tali gruppi. Inoltre è da notare che in passato le competenti autorità nazionali hanno adottato decisioni relative a intese sui mercati del lievito fresco; in particolare, nel 1989 l'autorità francese ha scoperto che Lesaffre e Gist-Brocades (in precedenza GBI) avevano partecipato a un cartello.

*Effetti coordinati sui mercati del lievito compresso in Spagna e Portogallo*

17. I mercati spagnoli e portoghesi del lievito compresso hanno in comune alcune condizioni strutturali che agevolano un coordinamento tacito. In tutti e tre i mercati in questione, gli operatori sono in numero relativamente limitato e interagiscono frequentemente poiché riforniscono regolarmente i clienti diretti e i distributori. L'elasticità della domanda per il lievito compresso è piuttosto scarsa, il che significa che il coordinamento è vantaggioso mentre gli ostacoli all'accesso sono forti e la realizzazione di nuovi stabilimenti di produzione è altamente improbabile. Da un'analisi approfondita delle capacità disponibili emerge che, almeno per i mercati spagnoli e portoghesi, i concorrenti hanno una capacità inutilizzata così limitata che, dopo la concentrazione, non eserciterebbero una pressione concorrenziale sui principali operatori. Altri fattori quali un elevato grado di omogeneità del prodotto, la trasparenza del mercato (almeno in Spagna e Portogallo) e il fatto che il mercato non è guidato dall'innovazione, facilitano del pari un coordinamento tacito.
18. Dall'indagine di mercato è emerso che, sia nel mercato spagnolo sia in quello portoghese, gli operatori considerano i prezzi come una variabile economica pertinente sulla quale concentrare il loro comportamento coordinato. Accordi esclusivi di fornitura con i distributori contribuiscono a mantenere i prezzi a un livello elevato e a uniformarne l'andamento. La rete di distribuzione rende inoltre agevole controllare gli scostamenti dai termini del coordinamento. Il rischio di tornare alla competizione sui prezzi è un meccanismo di dissuasione sufficiente. La necessità di possedere un sistema di distribuzione e una forza vendita locali e marche riconosciute, nonché avere una reputazione di affidabilità per le forniture, determina forti ostacoli al-

l'accesso o all'espansione. Il potere d'acquisto dei distributori e dei panettieri artigiani è relativamente basso e non controbilancia la posizione di mercato che i fornitori di lievito compresso acquisirebbero in Spagna e Portogallo dopo l'operazione.

19. È altamente probabile che la concentrazione aumenti notevolmente il grado di coordinamento tacito sia in Spagna sia in Portogallo. In primo luogo, essa ridurrebbe ulteriormente il numero di operatori e aumenterebbe la trasparenza del mercato, rendendo più facile individuare un comportamento non conforme e rivalersi efficacemente. Inoltre, con GBI sparisce un operatore che è in qualche modo diverso da ABF e da Lesaffre perché ha uno stabilimento di produzione su vasta scala fuori della penisola iberica e non ha clienti industriali diretti. Infine l'operazione intensificherebbe i contatti fra ABF e Lesaffre su mercati diversi da quelli del lievito compresso.
20. La decisione conclude pertanto che l'operazione proposta suscita seri dubbi relativamente al mercato del lievito compresso in Spagna e Portogallo.

*Effetti dell'operazione sul mercato francese del lievito compresso*

21. Sebbene il mercato francese del lievito compresso abbia alcune caratteristiche in comune con i mercati spagnoli e portoghesi, esso presenta nondimeno differenze evidenti. Il leader di mercato è di gran lunga Lesaffre, seguito da ABF e GBI. I panettieri industriali e i grandi gruppi di distribuzione hanno un ruolo importante sul mercato francese e un maggiore potere d'acquisto. I grandi gruppi di distribuzione hanno inoltre agevolato l'ingresso di nuove marche nel segmento a basso prezzo. La maggiore complessità del sistema distributivo francese rende il mercato meno trasparente che in Spagna e Portogallo e ostacola la creazione di un sistema di ritorsione. L'operazione non cambierebbe l'equilibrio dei poteri in Francia. Dopo la concentrazione, Lesaffre continuerebbe ad essere leader di mercato, capace di competere con tutte le marche. In base a queste considerazioni, la decisione conclude che l'operazione proposta non suscita problemi sotto il profilo della concorrenza sul mercato francese del lievito compresso.

*Mercati del lievito liquido e secco*

22. In Portogallo, ABF è leader di mercato per il lievito liquido. GBI ha una presenza solo marginale, dato che fornisce solamente cartoni da 1,5 litri di lievito liquido. È da escludere che l'operazione rafforzerà ulteriormente la posizione di GBI sul mercato portoghese del lievito liquido. In Spagna e in Francia, le attività delle parti nella produzione e fornitura del lievito liquido si sovrappongono solo marginalmente. Relativamente al mercato del lievito secco, di dimensioni almeno pari al SEE, si prevede che l'operazione

non produca effetti coordinati o non coordinati, per la presenza di un numero sufficiente di fornitori alternativi. La decisione conclude pertanto che l'operazione proposta non suscita problemi sotto il profilo della concorrenza sui mercati del lievito liquido e del lievito secco.

#### VII. IMPEGNI

23. Già durante la prima fase, la parte notificante ha presentato impegni volti a rendere l'operazione compatibile con il mercato comune. Essa ha proposto di cedere le attività attuali di GBI relative alla vendita e distribuzione di prodotti del lievito in Spagna e Portogallo. La misura correttiva proposta non riguardava uno stabilimento di produzione ma un accordo di produzione per conto terzi. L'indagine di mercato condotta durante la prima fase ha concluso che la cessione della sola distribuzione, senza le capacità produttive, non sarebbe redditizia. Durante la seconda fase, le parti hanno presentato nuovi impegni che riguardavano la capacità produttiva al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.
24. Fondamentalmente, ABF si è impegnata a: 1) vendere le attuali attività di *distribuzione* di GBI in Spagna e in Portogallo a un acquirente idoneo che per approvvigionarle acquisterebbe lo stabilimento di produzione del lievito del Regno Unito (a Felixstowe), oppure, come misura correttiva

alternativa, a: 2) vendere le attività di distribuzione in Spagna e Portogallo insieme allo stabilimento di produzione di Setúbal<sup>(1)</sup>. Al momento in cui è adottata la decisione, lo stabilimento di Felixstowe è stato ceduto in seguito all'autorizzazione della Commissione all'acquisto di GBI UK da parte di Lesaffre<sup>(2)</sup>.

25. La cessione delle filiali spagnole e portoghesi di GBI a un idoneo acquirente, con capacità produttive proprie sufficienti garantite dalla proprietà dello stabilimento di Felixstowe o di Setúbal, eliminerà completamente la sovrapposizione risultante dalla presente operazione sui mercati spagnoli e portoghesi del lievito compresso e garantirà un approvvigionamento indipendente per il lievito. L'indagine di mercato relativa al pacchetto d'impegni proposto nella seconda fase ha avuto esito generalmente positivo, in quanto le misure riguardano la distribuzione e la produzione. La decisione conclude pertanto che gli impegni proposti eliminano i seri dubbi individuati riguardo ai mercati spagnoli e portoghesi del lievito compresso.

#### VIII. CONCLUSIONE

26. L'operazione notificata, modificata dagli impegni assunti, può essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, fatta salva l'osservanza degli impegni allegati alla presente decisione.

---

<sup>(1)</sup> Per la possibilità di misure correttive alternative si veda la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, GU C 68 del 2.3.2001, pag. 3, punti 22-23. Si veda inoltre il progetto di revisione della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento sulle concentrazioni, pubblicato su [http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/merger\\_remedies.html](http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/merger_remedies.html) paragrafi 44-46.

<sup>(2)</sup> Caso COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK, decisione dell'11 luglio 2008.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

**L'Autorità di vigilanza EFTA rileva che la misura seguente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE**

(2009/C 145/10)

<b>Data di adozione della decisione:</b>	17 dicembre 2008
<b>Numero del caso:</b>	63616
<b>Stato EFTA:</b>	Islanda
<b>Titolo (e/o nome del beneficiario):</b>	Partecipazione dello Stato islandese all'aumento di capitale in E-Farice ehf. connesso al progetto Danice
<b>Tipo di misura:</b>	Aumento di capitale sociale
<b>Stanziamiento:</b>	183,5 milioni di ISK (approssimativamente 1,06 milioni di EUR)
<b>Settori economici:</b>	Telecomunicazioni
<b>Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:</b>	Ministero delle Finanze Arnarhvali 150 Reykjavik ICELAND

Il testo della decisione nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/>

---

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**

(2009/C 145/11)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

<b>Data di adozione della decisione:</b>	17 dicembre 2008
<b>Numero del caso:</b>	65614
<b>Stato EFTA:</b>	Norvegia
<b>Regione:</b>	Norvegia
<b>Titolo (e/o nome del beneficiario):</b>	Modifiche del regime di aiuti per la ricerca e lo sviluppo sulle tecnologie nel settore del gas con migliori prestazioni ambientali (Gassnova)
<b>Base giuridica:</b>	Articolo 61, paragrafo 1 e articolo 61, paragrafo 3, lettera c)
<b>Obiettivo:</b>	Promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie dei combustibili fossili con migliori prestazioni ambientali
<b>Forma di sostegno:</b>	Sovvenzione
<b>Stanziamiento:</b>	Circa 80 000 000 di NOK all'anno o circa 8 900 000 di EUR all'anno
<b>Durata:</b>	Fino al 30 novembre 2015
<b>Settori economici:</b>	Tecnologie dei combustibili fossili
<b>Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:</b>	Ministero del Petrolio e dell'Energia PO Box 8148 Dep Oslo NORWAY

Il testo della decisione nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

---

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE

**Comunicazione della Commissione relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni frigoriferi a due porte originari della Repubblica di Corea: Cambiamento d'indirizzo di un'impresa soggetta ad un dazio antidumping individuale**

(2009/C 145/12)

Le importazioni di alcuni frigoriferi a due porte originari della Repubblica di Corea sono soggette a un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio, del 25 agosto 2006 <sup>(1)</sup> [«regolamento (CE) n. 1289/2006»].

La Samsung Electronics Co., Ltd. [per convenienza denominata nel regolamento (CE) n. 1289/2006 «Samsung Electronics Corporation»], un'impresa situata nella Repubblica di Corea, le cui esportazioni nella Comunità di alcuni frigoriferi a due porte sono soggette a un dazio antidumping dello 0 % imposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1289/2006, ha informato la Commissione del fatto che l'11 gennaio 2009 ha cambiato indirizzo.

L'impresa ha dichiarato che il cambiamento d'indirizzo non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale applicata all'impresa ubicata al precedente indirizzo:

Samsung Main Bldg, 250, 2-ga  
Taeyeong-ro  
Jung-gu  
Seoul

L'impresa ha sufficientemente comprovato che il cambiamento d'indirizzo è stato, tra l'altro, motivato da una sua riorganizzazione interna, con la conseguente delocalizzazione dell'unità aziendale interessata.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica d'indirizzo non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1289/2006. Inoltre, il riferimento all'impresa dovrà rispecchiare la sua denominazione ufficialmente registrata. Pertanto il riferimento nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1289/2006 a:

Samsung Electronics Corporation  
Samsung Main Bldg, 250, 2-ga  
Taeyeong-ro  
Jung-gu  
Seoul

va inteso come riferimento a:

Samsung Electronics Co., Ltd  
443-742, 416 Meatan-3 Dong  
Yeongtong-Gu  
Suwon  
Kyonggi-Do  
COREA DEL SUD

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 31.8.2006, pag. 11.

Il codice addizionale TARIC A735 sarà applicabile a:

Samsung Electronics Co., Ltd  
443-742, 416 Meatan-3 Dong  
Yeongtong-Gu  
Suwon  
Kyonggi-Do  
COREA DEL SUD

---

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### COMMISSIONE

#### Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5530 — GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 145/13)

1. In data 15 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 <sup>(1)</sup> del Consiglio. Con tale operazione l'impresa GlaxoSmithKline plc («GSK», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Stiefel Laboratories Inc. («Stiefel Laboratories», Stati Uniti) mediante fusione di una filiale di GSK e Stiefel Laboratories.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- GSK: ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
- Stiefel Laboratories: ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, in particolare dermatologici.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5530 — GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE

**Avviso destinato a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi in relazione all'inclusione del suo nome nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Telebani**

(2009/C 145/14)

1. La posizione comune 2002/402/PESC <sup>(1)</sup> invita la Comunità a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Telebani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999) e 1333 (2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267 (1999).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

- Al-Qaeda, i Telebani e Osama bin Laden;
- le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi associati a Al-Qaeda, ai Telebani e a Osama bin Laden;
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» con Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Telebani consistono, tra l'altro, nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Telebani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi;
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 17 ottobre 2001, il comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi all'elenco corrispondente.

La persona fisica interessata può presentare in qualsiasi momento a detto comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirla nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

United Nations — Focal point for delisting  
Security Council Subsidiary Organs Branch  
Room S-3055 E  
New York, NY 10017  
USA

Per ulteriori informazioni, consultare: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

3. A seguito di questa decisione, il Consiglio ha incluso il nominativo di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Telebani <sup>(1)</sup>. La voce è stata modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.

Alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità interessati si applicano le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002:

- a) congelamento di tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche appartenenti ad essi, o in loro possesso, e divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche a loro disposizione o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) <sup>(3)</sup> e
- b) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire loro, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia, del 3 settembre 2008, nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio, il comitato delle Nazioni Unite ha fornito motivi per l'inserimento di Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi nell'elenco.

Egli può richiedere alla Commissione le motivazioni del suo inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

European Commission  
'Restrictive measures'  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Dopo avergli dato la possibilità di esprimere la propria opinione sulle motivazioni alla base del suo inserimento nell'elenco, la Commissione riesaminerà l'inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio e adotterà nei suoi confronti una nuova decisione.

5. I dati personali forniti da Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(4)</sup>. Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

---

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 219 del 10.8.2006, pag. 14.

<sup>(3)</sup> L'articolo 2 bis è stato inserito dal regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.





V    *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

**Commissione**

2009/C 145/12	Comunicazione della Commissione relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni frigoriferi a due porte originari della Repubblica di Corea: Cambiamento d'indirizzo di un'impresa soggetta ad un dazio antidumping individuale .....	18
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


**Commissione**

2009/C 145/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5530 — GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories) <sup>(1)</sup> .....	20
---------------	--	----

ALTRI ATTI

**Commissione**

2009/C 145/14	Avviso destinato a Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi in relazione all'inclusione del suo nome nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Telebani .....	21
---------------	--	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**